



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO
VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Cod. Meccanografico BSIC858001- Cod. Fiscale 90015430177- Tel. 0364 531315- 0364 531153
Pec: bsic858001@pec.istruzione.it E-mail: bsic858001@istruzione.it Sito web: www.icdarfo1.edu.it

CIRCOLARE N.16/2021 ALUNNI

Darfo B.T., 21/10/2021

Ai Genitori dell'IC 1 Darfo_ scuola Secondaria: a mezzo sito dell'IC
Ai Docenti. Personale Ata (CS) dell'IC 1 Darfo: a mezzo sito dell'IC
Al Personale Ata (AA): a mezzo SD
Agli atti
Al sito

Oggetto: FREQUENZA MINIMA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELL'A.S._ SCUOLA SECONDARIA

Si trasmette alle SS.LL. quanto in oggetto con richiesta di attenta lettura.

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado deve essere accertata secondo le disposizioni attualmente in vigore non essendo state previste modifiche dalla recente normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017, Nota ministeriale n.1865/2017).

La normativa che regola l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli studenti della scuola secondaria I e II grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009 così come novellato dal D.Lgs 62/2017 .

L'art.2 comma 10 della citata circolare dispone che:

*“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le **motivate deroghe in casi eccezionali**, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.*

Si rende noto che il Collegio Docenti del 01/09/2021 ha deliberato quanto segue:

Nella scuola secondaria gli alunni sono tenuti alla frequenza dei tre quarti dell'anno scolastico perché l'anno sia valido. Sono tuttavia previste **deroghe al monte ore** per i seguenti motivi:

- Gravi motivi di salute certificati dal medico
- Somministrazione di terapie temporaneamente invalidanti certificate
- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate dalle Federazioni riconosciute dal CONI
- Adesione a confessioni religiose che prevedono la non frequenza alla religione cattolica o per le quali esistono specifiche intese che considerano sabato giorno di riposo
- Assenze anche non continuative, dovute a gravi esigenze familiari, documentate e/o conosciute con certezza dal Dirigente ed al Consiglio di classe.

Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze necessario per la validità dell'anno scolastico, il monte ore annuale delle lezioni, deve essere valutato prendendo in considerazione l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Nella normativa citata si parla espressamente di "orario annuale personalizzato" e sulla questione della personalizzazione il MIUR ha fornito indicazioni nella CM n.20/2011, dove chiarisce che la "personalizzazione" dell'orario deve essere inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del DPR n.275/99 e, in particolare, negli articoli 8 e 9.

Pertanto devono essere considerata tutti gli effetti come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Lo stesso ha fornito inoltre ulteriori precisazioni con la nota n.7736/2010, riguardante la validità dell'anno scolastico per gli **studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale**, chiarendo quanto segue:

"In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122".

La succitata circolare ribadisce, inoltre, come previsto anche nel DPR n.122/2009 e ss.mm.ii., che **"il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.**

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe".

Alla luce delle suddette indicazioni l'orario annuale ed il monte ore necessario per la validità dell'a.s. risulta pertanto essere il seguente:

Orario settimanale	Orario annuale	Monte ore di frequenza obbligatoria (3/4)
Classi a 30 ore settimanali	990 ore	742 ore
Classi a 34 ore settimanali PROGETTO SPORTIVO: il tempo mensa non viene calcolato in quanto trattasi di progetto	1122 ore	841 ore
Classi a 34_36 (se con mensa) ore settimanali INDIRIZZO SPORTIVO: il tempo mensa viene calcolato agli iscritti	1122 ore 1188 ore	841 ore 891 ore
SMIM-MUSICALE 30 ore +1,40 ore settimanali: il tempo mensa non viene calcolato	990 ore + n. 33 ore di orchestra + 0,41' / 0,45' di lezione individuale	1036 (se 0,41' di lezione individuale) 1038 (se 0,45' di lezione individuale)

I coordinatori di classe avranno quindi cura di avvisare con modulo di convocazione le famiglie degli alunni per i quali già approssimativamente si potrebbe configurare la mancata minima frequenza richiesta e di verificare il rispetto di detto requisito durante lo scrutinio finale.

Note importanti

Classe in isolamento

Il monte ore viene in tutti i casi calcolato anche qualora una classe, o il singolo, venga posta in isolamento fiduciario a seguito di positività riscontrata.

L'occasione è utile per ringraziare della collaborazione nel mantenere alta l'attenzione ed il tassativo rispetto delle vigenti norme e dei protocolli in uso ampiamente diffusi.

Il Dirigente Scolastico

Cristiana Ducoli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005900 - 21/10/2021 - I1 - E